

(N. 2222)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,
FIORI, GRAZIANI e NICOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1987

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, così come l'analogo, presentato alla Camera dei deputati (n. 4246), intende riproporre la questione della paga del giovane militare di leva, oggi costretto a gravare anche per le piccole spese sulla famiglia, al fine di eliminare una ragione evidente di iniquità e di vera e propria discriminazione nel trattamento economico al confronto con quello riservato al giovane, esso pure di leva, che presta servizio come « ausiliario » o in ferma prolungata.

I giovani di leva percepiscono (dopo gli adeguamenti previsti dalla legge n. 342 del 5 luglio 1986) circa lire centoventimila mensili, mentre chi ottiene di prestare il medesimo servizio di leva quale « ausiliario » nell'Arma dei carabinieri percepisce circa un milione al mese.

L'iniquità è risultata più evidente dopo

l'approvazione della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, secondo la quale lo stesso militare di leva, se si avvale della facoltà di commutare la ferma in ferma prolungata biennale o triennale, già nei primi dodici mesi percepisce dal 50 per cento al 65 per cento della paga del sergente, una retribuzione cinque o sei volte maggiore di quella degli altri commilitoni.

La proposta che presentiamo tende almeno ad attenuare questa clamorosa disparità di trattamento. Essa è un atto dovuto verso i giovani che lasciano attività lavorative e di studio per adempiere all'obbligo costituzionale del servizio militare.

Il suo accoglimento contribuirà a rendere più serena e motivata la compagine militare di leva che assicura alle forze armate repubblicane un volto che è espressione genuina della gioventù e del popolo italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

2. Le misure delle paghe previste nella predetta tabella spettano dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 480 miliardi annui, si provvede mediante riduzione di 160 miliardi ciascuno degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051 del lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari 1988 e 1989.

TABELLA

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN
SERVIZIO DI LEVA TRATTENUTI O RICHIAMATI

Soldato, comune di seconda classe, aviere	lire 10.000
Caporale, comune di prima classe, aviere scelto	lire 11.000
Caporale maggiore, sottocapo, primo aviere	lire 12.000